AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto di confisca n. 302/2010 emesso il 14.12.2010, depositato il 30.12.2010, dal Tribunale di Napoli sezione Misure di Prevenzione, confermato con decreto n. 43/13, emesso il 08.11.2012 depositato il 20.02.2013 dalla Corte di Appello di Napoli, VIII Sezione Penale, definitivo a far data dal 16.05.2014, con il quale è stata disposta, in danno di **RUOCCO Aniello**, nato a Nola il 13/03/1963, la confisca, tra l'altro, "*intestato a Ruocco Aniello: appezzamento di terreno sito in Latina località Borgo Podgora, in catasto al foglio 77, particella 64 – 66 e 68, estensione di are 86,50 ettari 2.57.50 e di are 20,60*"; (già oggetto di formale provvedimento di sequestro n. 35/2009 emesso il giorno 04/12 dicembre 2009 dal Tribunale di Napoli Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione);

VISTA la trascrizione del menzionato decreto di sequestro n. 35/2009 del Tribunale di Napoli Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Latina –Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare (presentazione n. 72 del 28/12/2009 – Reg. Gen. n. 33617 - Reg. Part. n. 20738), a favore dell'Erario dello Stato e contro il sopra menzionato Ruocco Aniello, nato a Nola il 13/03/1963;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Latina – Territorio, è emerso che i terreni confiscati sono, all'attualità, censiti nel N.C.T. del Comune di Latina, al foglio 77, particelle 64, 66 e 68;

VISTA la nota prot. n. 5984 del 10/02/2016 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 5984 del 10/02/2016 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lazio di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota non è stato dato alcun riscontro da parte della stessa Direzione Regionale Lazio dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 8568 del 18/02/2016, acquisita al prot. ANBSC n.7246 del 18/02/2016 con la quale la Provincia di Latina ha comunicato di non avere interesse all'acquisizione al proprio patrimonio indisponibile degli immobili di cui trattasi;

VISTA la nota prot. n. 45706 del 05/04/2016, acquisita al prot. ANBSC n. 14514 del 05/04/2016 con la quale il Comune di Latina ha manifestato l'interesse all'acquisizione dei beni *de quibus* al proprio patrimonio indisponibile per la realizzazione di progetti per finalità sociali;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che pone in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 28/04/2016 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale, ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

i terreni siti in Latina località Borgo Podgora meglio descritti in premessa, sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del Comune di Latina, per essere destinati per le finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Latina, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)